

# L'ascolto del minore

di **Gian Luca Giovannini**  
Esperto in Scienze forensi



## La nuova normativa in esecuzione della Convenzione di Lanzarote

La Legge n. 172 del 01.10.2012 ha introdotto tutta una serie di modifiche, integrazioni, abrogazioni e novità all'interno sia del Codice penale processuale e sostanziale, sia all'interno di altri quadri normativi (vedi *Pòlis gennaio-gebbraio*, pp. 15-21, ndr). Una delle novità più caratteristiche e importanti, sotto l'aspetto della polizia giudiziaria e delle investigazioni, si potrebbe denominare come l'assunzione "assistita" di informazioni da persone minori (articolo 351 c.p.p.).

A tal riguardo, la nuova normativa prevede una specifica modalità: l'autorità procedente deve avvalersi "dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile".

In particolare:

- se a procedere è la polizia giudiziaria, l'esperto è nominato dal pubblico ministero (articolo 351 comma 1-ter c.p.p.);
- se invece è il pubblico ministero che deve assumere informazioni, sarà lui stesso che nominerà il suddetto esperto (articolo 362 comma 1-bis c.p.p. 5);
- qualora sia il difensore a sentire un minore per esigenze connesse alle investigazioni difensive, lui stesso nominerà il suddetto esperto (articolo 391-bis comma 5-bis c.p.p.).

Come è facilmente comprensibile dalla lettura del Codice penale di rito l'articolo 351 comma 1-ter



c.p.p. è come se fosse, per quanto riguarda la "procedura di assunzione di sommarie informazioni da minore" la norma "quadro e di riferimento" in quanto contiene un dettagliato elenco dei reati in materia sessuale nei cui procedimenti le informazioni assunte dal minore devono essere proprio in presenza di un professionista psicologo o psichiatra.

### I delitti di riferimento

Le summenzionate e successive norme di cui agli articoli 362 comma 1-bis e 391-bis comma 5-bis c.p.p. fanno rinvio, per i reati, ai delitti menzionati dall'articolo 351 comma 1-ter c.p.p. In particolare, si fa espresso riferimento ai delitti di:

- sfruttamento sessuale di minori (articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (articoli 600, 601 e 602 c.p.);
- violenza sessuale (articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p.);
- adescamento di minorenni (articolo 609-undecies c.p.).

Non sono compresi, invece i delitti di cui all'articolo 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e all'articolo 612-bis c.p. (atti persecutori), fattispecie evidentemente non esclusivamente riguardanti minorenni,



**«L'autorità procedente deve avvalersi di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»**

ma nel cui ambito potrebbe presentarsi la necessità di sentire delle persone minori nel corso delle indagini preliminari.

### Criticità

Premesso ciò, però, ci sono una serie di problemi che devono essere affrontati.

Autorevole dottrina<sup>(1)</sup> sottolinea come tale nuovo istituto dell'audizione assistita di minori nelle indagini preliminari (ancorché con le previste modalità garantite) non sembra destinato, peraltro, ad un'applicazione così estesa, tenuto conto che per acquisire la prova dovrebbe poi ripetersi nella fase dibattimentale l'esame del minore, con il rischio di provocare ulteriori traumi psicologici al soggetto in tenera età.

È questa un'evenienza che deve essere evitata, come si desume già dall'articolo 35 comma 1, lett. e) della Convenzione di Lanzarote e come, del resto, si ricava dall'intenzione del legislatore, che già dal 1996 (l. 15 febbraio 1996, n. 66) ha aperto la strada ad una nuova forma di



## «L'assunzione anticipata della testimonianza del minore in via incidentale rimane la soluzione preferibile»



incidente probatorio sganciata dai presupposti di "non rinviabilità o di inquinamento della prova" (articolo 392 comma 1-bis c.p.p.) e che ha stabilito, nel 1998 (l. 3 agosto 1998, n. 269), alcuni limiti all'ammissione dell'esame dibattimentale del testimone minore di anni sedici quando questi abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio (articolo 190-bis comma 1-bis c.p.p.).

A quanto pare, quindi, l'assunzione anticipata della testimonianza del minore in via incidentale rimane, dunque, la soluzione preferibile, anche dopo l'odierna riforma legislativa, che, a sua volta, ha operato profonde novità anche proprio sull'istituto dell'incidente probatorio. ■

### NOTE

(1) Anna Maria Capitta in "Diritto Penale Contemporaneo" Legge di ratifica della convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario.



lion alcolmeter® 500 MK4



lion alcolmeter® SL-400



lion alcolmeter 600



lion intoxilyzer® 8000



Alfa Scientific Oralview®



Protzek P.I.A.® PRO



lion AlcoBlow® Plus



### QUALITÀ ED AFFIDABILITÀ LION

- Etilometri precursori professionali con e senza bocchagli
- Etilometro omologato con tastiera integrata, batteria interna e memoria

### ACCURATEZZA E SOLUZIONI ALFA

- Droga test monouso a bassissima invasività

### INNOVAZIONE E PRATICITÀ PROZTEK

- Droga Test con lettore, archivio e stampa

### ESPERIENZA, PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA MORGAN

- Vendita ed Assistenza Tecnica
- Corsi di formazione



Morgan Italia S.r.l. - Via Gramsci, 20 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)  
 Tel. 051.454.200/627.59.31 - Fax 051.46.02.47 - www.morganitalia.com - mail: info@morganitalia.com  
 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:08 ed UNI EN ISO 13485:04

